

ROMA



Protocollo RC n. 15702/2021

Anno 2021
Ordine del giorno n. 30

102^a Proposta (D.G.C. n. 71 del 15 giugno 2021)

Adozione della variante urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell'art.10 della Legge n.1150/1942 per l'ampliamento del Parco Agricolo Arrone Galeria.

ROMA

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Pianificazione Generale

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale

21 MAG 2021

URB/15702

ROMA CAPITALE 24

18 MAG. 2021

DIP. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

Prot. n. QI 96084

Proposta di Deliberazione che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Capitolina

Oggetto: Adozione della variante urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell'art.10 della Legge n.1150/1942 per l'ampliamento del Parco Agricolo Arrone Galeria.

ROMA CAPITALE
Ragioneria Generale Ufficio Protocollo
Via del Tempio di Giove 21

21 MAG. 2021

50240

RE/.....

L'Assessore all'Urbanistica
Luca Montuori

ROMA CAPITALE
Ragioneria Generale Ufficio Protocollo
Via del Tempio di Giove 21

11 GIU. 2021

58872

RE/.....

Visto reso ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Il Direttore del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica
Cinzia Esposito

ROMA CAPITALE
Ragioneria Generale Ufficio Protocollo
Via del Tempio di Giove 21

11 GIU. 2021

58897

RE/.....

Parere Ufficio proponente	Parere della Ragioneria Generale	Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.	Il Direttore della Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
Il Direttore della Direzione Pianificazione Generale Cinzia Esposito	Il Ragioniere Generale Anna Guiducci MARCELLO GRILLI	F.to _____ Il Vice Segretario Generale F.to _____ Il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti F.to _____

PROPOSTA DELLA GIUNTA ALL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DECISIONE

n° 71 del 15/6/2021

P.O. Stefano Tordelli

Premesso che:

con deliberazione n. 18 del 12.02.2008, il Consiglio Comunale, contestualmente alla ratifica dell'Accordo di pianificazione, aveva approvato il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Roma quale Variante Generale dello Strumento Urbanistico del 1965 e successive varianti;

con la stessa deliberazione, era stato dato mandato al Dipartimento Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio, di provvedere all'adeguamento degli elaborati del PRG in esatta corrispondenza con quanto stabilito nell'Accordo di Pianificazione;

con la Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri dell'Assemblea Capitolina, n. 48 del 07.06.2016, era stato dato atto del disegno definitivo degli elaborati prescrittivi "Sistemi e Regole" e "Rete Ecologica" del PRG approvato nel 2008, ed era stata adottata la variante riguardante le aree prive di destinazione urbanistica e con destinazione incongruente rispetto allo stato di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 1150 del 1942;

il PRG vigente disciplina le attività di trasformazione fisica e funzionale, di rilevanza urbanistica e persegue gli obiettivi della riqualificazione e valorizzazione del territorio, secondo i principi della sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa, nel quadro della legislazione vigente;

tra gli elaborati di natura prescrittiva, figurano le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e la Rete Ecologica;

ai sensi dell'art. 2, comma 3 delle stesse NTA, ogni modifica di tali elaborati comporta variante al PRG vigente;

la disciplina del territorio comunale definita dalle NTA vigenti, è articolata per componenti che rappresentano le unità base di articolazione della stessa disciplina di PRG;

una delle componenti del PRG vigente comprende le Aree Naturali Protette, il Reticolo Idrografico, l'Agro Romano e i Parchi Agricoli;

esse concorrono alla definizione di detto Sistema Ambientale che rappresenta circa il 64% del territorio di Roma Capitale e che viene messo a sistema attraverso la cosiddetta Rete Ecologica, lettura gerarchizzata dell'insieme delle aree e degli elementi naturalistici che la compongono, al fine di massimizzare gli effetti di rigenerazione ecologica e di sostegno alla biodiversità, detta Rete Ecologica, rappresenta l'interconnessione di unità eco-sistemiche complementari, che agiscono come parti di un complesso organismo in grado di svolgere funzioni di carattere appunto "ecologico" cioè di concreto condizionamento sull'ambiente urbano e sulla vivibilità;

la Rete Ecologica rappresenta l'insieme dei principali ecosistemi del territorio in cui, secondo quanto previsto dalle NTA del vigente PRG, gli interventi in essa consentiti sono volti a preservare, valorizzare, ripristinare in modo coordinato, i valori e i livelli di naturalità delle aree, nonché assicurare l'integrazione secondo criteri e obiettivi di continuità geografica e di funzionalità;

la Rete Ecologica si articola in tre tipologie:

- la Componente Primaria, costituita dagli elementi più delicati e sensibili del sistema ambientale, sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti, sia per le relative connessioni; essa riguarda in particolare le aree a più forte naturalità, le aree agricole con valenza ambientale, le acque e il reticolo idrografico superficiale. Per tale Componente il PRG prevede prevalentemente azioni di tutela, ad eccezione di interventi nelle zone agricole, connessi con l'attività produttiva;
- la Componente Secondaria, comprende le aree di medio livello di naturalità, in quanto in parte compromesse o trasformabili, a condizione che siano interventi di rinaturalizzazione e di restauro ambientale;

06.06.2021
[Signature]

- la Componente di Completamento, che comprende gli elementi di connessione tra le due precedenti componenti.

nella Componente Primaria, oltre alle Aree naturali protette, figurano i cosiddetti *Parchi Agricoli* di cui all'art. 70 delle NTA vigenti, costituiti da ambiti rurali diversi dalle Aree naturali Protette, ma riconducibili ad un sistema unitario di interesse naturalistico, paesaggistico, da tutelare e valorizzare;

tra i Parchi Agricoli individuati nell'elaborato prescrittivo "4. Rete Ecologica" del PRG vigente, figura l'ambito denominato Arrone – Galeria che interessa la maggior parte dei territori agricoli del quadrante nord-ovest di Roma Capitale e costituisce un corridoio di collegamento tra la zona di Bracciano Martignano (con l'omonima Riserva Naturale) e il mare Tirreno (Riserva Statale del Litorale Romano) adiacente la Tenuta Agricola di Castel di Guido e il Monumento Naturale di Galeria Antica.

Considerato che:

su proposta di iniziativa consiliare, con Delibera n. 11 del 26.02.2019, recante "*Azioni di salvaguardia per la Valle Galeria*", con l'obiettivo di mettere in campo una serie di azioni finalizzate alla salvaguardia della "Valle Galeria" e più in generale dell'Agro Romano, l'Assemblea Capitolina, aveva dato mandato al Dipartimento PAU di procedere alla predisposizione di una Variante Urbanistica al PRG vigente di Roma Capitale ai sensi della Legge n. 1150/1942 e della Legge Regionale n. 38/1999, al fine di ampliare il perimetro del Parco Agricolo denominato "Arrone Galeria", ricadente nei Municipi XI e XII e comprendente il territorio con destinazione ad Agro Romano, confinante con la Riserva Naturale del Litorale Romano, situato tra la Via Aurelia e l'autostrada Roma-Civitavecchia, attraverso la modifica dell'elaborato prescrittivo Rete Ecologica, come da allegati A, B e C contenuti nella stessa Deliberazione con conseguente modifica delle aree da Componente Secondaria B a Componente Primaria A;


l'Assemblea Capitolina, aveva deliberato inoltre di modificare e/o integrare le NTA del vigente PRG, in particolare i commi 5 e 8 dell'art. 70, il comma 6 dell'art. 71, il comma 5 dell'art. 73 nonché la tabella allegata all'art. 75 delle stesse NTA;

la proposta di iniziativa consiliare nasceva dalla necessità di salvaguardare in maniera ancor più specifica il territorio della Valle Galeria e la salute dei suoi residenti, estendendo poi tali misure anche all'Agro Romano così come individuato dal PRG vigente;

detta proposta prendeva atto dell'eccessiva pressione ambientale esercitata dalla storica concentrazione di attività pericolose e inquinanti su un ambito territoriale dove, nonostante tutto, ancora permangono i caratteri distintivi di quella che comunemente è nota come "Campagna Romana", ma che nel caso di specie assume più correttamente la denominazione di "Agro Romano";

le principali motivazioni addotte alla necessità di procedere alla presente variante urbanistica sono così riassumibili:

- il territorio della Valle Galeria per più di quarant'anni ha subito l'inquinamento di tutte le matrici ambientali a causa dell'attività della discarica di Malagrotta, della Raffineria di Roma S.p.A., dell'inceneritore Ama di rifiuti ospedalieri, dell'impianto industriale e dell'attività estrattiva già individuati come futura discarica quali Testa di Cane e Monti dell'Ortaccio;
- tale territorio è caratterizzato da un'elevata concentrazione di siti industriali a rischio di incidente rilevante che potrebbero innescare un pericoloso "effetto domino";
- l'ambito ricade all'interno del "Piano Stralcio delle Attività Estrattive (PSAE) del Bacino Rio Galeria Magliana e di recente l'attività estrattiva della cava in località Malnome ha fatto emergere in superficie la falda acquifera sottostante, dalla quale si è creato un lago artificiale che corre il rischio di essere contaminato dalla creazione della discarica di cui sopra;
- i cittadini residenti nella Valle Galeria, per tutelare il proprio diritto alla salute, si sono rivolti alla Commissione Europea ottenendo la chiusura della discarica di Malagrotta, e si sono opposti alla realizzazione di nuova impiantistica e di discariche sollecitando il risanamento ambientale dell'intero territorio;

 11.06.2021

inoltre, per quanto riguarda la caratterizzazione paesaggistica e ambientale di questa porzione di territorio, nella stessa Delibera di A.C. n.11/2019 è stato evidenziato che l'ambito in oggetto:

- si presenta come snodo di connessione e terminale Sud del Parco agricolo denominato dal PRG vigente "Arrone-Galeria". Tale "parco" interessa la maggior parte dei territori agricoli del quadrante nord-ovest di Roma Capitale e costituisce un corridoio "ecologico-ambientale" di collegamento tra la zona di Bracciano Martignano (con l'omonima Riserva Naturale) e il mare Tirreno (Riserva Statale del Litorale Romano), adiacente la Tenuta Agricola di Castel di Guido e al cui interno ricade anche il Monumento Naturale di Galeria Antica;
- è adiacente ad un Sito di Interesse Comunitario (SIC) ex direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;
- una porzione dell'area oggetto di variante è stata anche recentemente interessata da un ulteriore Vincolo Paesaggistico identificabile in quanto disposto nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 ("Agro Romano occidentale, due zone comprese tra il GRA e l'autostrada Roma Civitavecchia: zona tra via della Pisana, il fosso della Breccia e via della Magliana, zona tra via di Malnome e via della Muratella");

pertanto, alla luce dello stato dei luoghi e della loro caratterizzazione sotto il profilo paesaggistico e ambientale, l'Assemblea Capitolina, assumendo come irrinunciabili la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini da attuarsi anche con la prevenzione dell'alto rischio sanitario potenzialmente associabile agli impianti di smaltimento dei rifiuti, ~~l'Assemblea Capitolina~~ ha dato mandato al Dipartimento PAU di procedere all'elaborazione della variante urbanistica in oggetto con le seguenti specifiche:

- modificare l'elaborato "Rete Ecologica" estendendo all'ambito in oggetto la disciplina dei "parchi agricoli" (art. 70 delle N.T.A. vigenti) con le conseguenti modifiche di "componente" della stessa;
- introdurre delle puntuali specifiche e integrazioni ad alcuni articoli del Titolo III, Capo 1° e 2° delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente relative al "Sistema ambientale e agricolo" come descritte in seguito.

Considerato, inoltre, che:


l'ampliamento del perimetro del "Parco Agricolo Arrone Galeria", comporta la modifica grafica al solo elaborato Rete Ecologica;

il perimetro dell'ambito di cui alla variante urbanistica, indicato nei richiamati allegati A, B e C alla Deliberazione di A.C. n. 11/2019, oggetto di ampliamento dell'esistente Parco Agricolo denominato Arrone Galeria, interessa le aree con destinazione agricola situate nella periferia ovest della città e ubicate nei Municipi XI e XII, comprese tra il confine del Comune di Fiumicino, la Riserva Statale del Litorale Romano, il tracciato della Via Aurelia e l'autostrada Roma-Civitavecchia;

tale perimetro di ampliamento si compone in particolare di due ambiti, l'uno ricadente nel Municipio XII, compreso tra la Via Aurelia e Via Portuense, l'altro ricadente nel Municipio XI, compreso tra Via Portuense, l'autostrada Roma Civitavecchia e Via della Muratella;

in particolare, l'ambito posto a nord è definito da un perimetro che partendo dalla Via Aurelia piega verso sud in adiacenza all'insediamento urbano di Massimina e all'ex discarica di Malagrotta per richiudersi sull'attuale perimetro del "Parco Agricolo Arrone Galeria", lungo l'omonima via di Malagrotta; il secondo ambito, adiacente al primo, è definito da un perimetro che costeggia le aree industriali delle "Raffinerie di Roma" (escludendole) per seguire successivamente su via di Ponte Galeria fino all'altezza dell'autostrada Roma-Fiumicino; all'intersezione con la linea ferroviaria per l'aeroporto di Fiumicino il perimetro ripiega verso nord fino all'incrocio con via della Muratella e da qui in poi prosegue in adiacenza alla "Riserva Naturale Statale del Litorale Romano" fino a ricongiungersi con l'attuale Parco Agricolo Arrone-Galeria;

in relazione alla pianificazione sovraordinata, nelle more del perfezionamento dell'iter approvativo del PTPR, valgono le norme di salvaguardia che impongono il confronto e la verifica della normativa

 11.06.2021

previgente contenuta nei PTP con la nuova in corso di approvazione e l'applicazione della norma più restrittiva (cfr. art.7 *Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati*);

l'ambito oggetto della variante, costituita da due aree prossime ma distinte, è interessata dal PTP15/4 Arrone – Galeria e dal PTP15/8 Valle del Tevere; nello specifico la maggior parte della superficie dell'area di variante ricade all'interno del PTP15/4 e solo la parte più esigua, ubicata più a nord, è interessata da entrambi i PTP; in particolare le previsioni del PTP15/8 interessano la parte orientale dell'area di variante ubicata a nord;

nell'area di intervento si rileva la presenza delle seguenti zone di tutela:

- zone di Tutela paesaggistica (TP) così come definita dalle norme di entrambe i PTP interessa unità di paesaggio caratterizzate dalla presenza di molteplici elementi naturali, storici, culturali, d'uso del suolo e di modi di conduzione agricola che concorrono a costituire complessi ambientali unitari inscindibili. Le norme dettate per queste zone hanno come obiettivo la salvaguardia del valore d'insieme e della tradizionale destinazione d'uso agricola e silvo-pastorale oltre che la protezione dei "quadri panoramici di grande profondità" caratteristici delle medesime;
- zone di tutela orientata (TO) così come definita dalle norme del PTP 15/4 Arrone Galeria si esercita su zone che necessitano di opportuni interventi finalizzati al recupero e/o al restauro ambientale. Sono zone in cui i valori idrogeomorfologici, naturalistici, storici, archeologici, monumentali e panoramici hanno carattere di fragilità, parziale integrità o degrado e richiedono pertanto particolari e specifici indirizzi di tutela;

relativamente al PTPR adottato (*Tavole A (23 – 24) foglio 373 e foglio 374*), la maggior parte della superficie dell'area di variante risulta appartenere al Sistema del Paesaggio agrario (Paesaggio agrario di valore e Paesaggio agrario di rilevante valore) mentre una quota minore è interessata dal Paesaggio naturale (Paesaggio naturale e Paesaggio naturale di continuità), risultano residuali le superfici interessate da elementi del Paesaggio insediativo (Paesaggio dell'insediamento urbano, Reti infrastrutture e servizi);

nelle *Tavole B (23 – 24) della cartografia del PTPR foglio 373 e foglio 374*, all'interno e/o sui margini dell'area oggetto di variante, sono individuati i corsi d'acqua pubblica, le zone di interesse archeologico – beni lineari, le aree di interesse archeologico già individuate: beni puntuali, i beni singoli identitari dell'architettura rurale e i beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale e bellezze panoramiche;

con riferimento al Piano Territoriale Provinciale Generale – PTPG l'ambito in argomento risulta collocato nell'unità territoriale ambientale n. 15 "Unità della Campagna Romana Settentrionale", che presenta un territorio eterogeneo a carattere prevalentemente agricolo ~~e sono~~ rappresentato negli elaborati TP2 e TP2.1 della "Rete Ecologica Provinciale" nella Componente Primaria (caratterizzata da ambiti di interesse prevalentemente naturalistico) e nella Componente Secondaria (caratterizzata principalmente da ambiti a matrice agricola);

relativamente al Piano stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) alcune aree di detto ambito come si evince dall'elaborato *Fasce fluviali e zone a rischio*, sono soggette ad allagabilità del reticolo secondario minore, determinate principalmente dalla presenza del Rio Galeria che costituisce una sorgente lineare importante che percorre entrambe le aree di variante; solo una piccola porzione di area nei pressi di Ponte Galeria, nel tratto terminale di affluenza del Rio Galeria al fiume Tevere, rientra nel reticolo principale;

nell'elaborato *"Fasce e rischio idraulico sul reticolo secondario e minore"* le suddette aree soggette a rischio di inondazione sono state suddivise in fasce che disciplinano le attività di trasformazione del suolo;

l'ambito interessato dall'ampliamento del Parco Agricolo "Arrone-Galeria" ricade integralmente nel *"Piano stralcio delle attività estrattive P.R.A.E. del Bacino Rio Galeria-Magliana"*, che disciplina

diverse tipologie di azioni di contenimento del consumo di territorio e di risorse non rinnovabili in sito nell'attività estrattiva e nella produzione di materiali di cava;

le suddette aree, oggetto di variante urbanistica, sono identificate al Nuovo Catasto Terreni di Roma (sez. D) ai seguenti Fogli:

F. 332 p.lle: 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38/p, 40/p, 41, 42, 43, 44, 45/p, 46, 47, 48/p, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/p, 62, 64, 65, 71, 112, 113/p, 118, 166/p, 334, 338, 339, 363, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 400, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 496, 497, 499/p, 550, 572, 573/p, 574, 575, 583/p, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 704, 705, 709, 710, 711, 725/p, 726/p, 801/p, 802;

F. 333 p.lle: 5, 6, 16/p, 17/p, 18/p, 19, 20/p, 22/p, 23, 24, 25, 26/p, 27, 28, 29/p, 30, 32, 38, 46/p, 48, 51;

F. 334 p.lle: 7/p, 8/p, 10, 11/p, 12/p, 13, 19/p, 20/P, 23/P, 25/P, 27/P, 28/P, 29, 30, 31/p, 34/p, 101, 102, 114, 115, 116, 117, 118, 119;

F. 410 (All. F) p.lle: 15, 16/p, 2213, 3076, 3077, 3528, 3896/p, 3898, 3905, 3909, 3913/p, 4077/p, 4078;

F. 412 p.lle: 386/p, 387, 80/p, 119/p, 175/p, 176/P, 188/p, 215/p;

F. 744 p.lle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 78, 87, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118/p, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 149, 151, 152, 154, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 247, 248, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278;

F. 745 p.lle: 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25/p, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 92, 93, 94/p, 95, 96/p, 97/p, 98/p, 100, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 240, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 287, 288, 293, 294, 295, 296, 308, 309, 310, 313, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 1930, 1931, 1932;

F. 746 p.lle: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 42, 45, 46, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 74, 81, 87, 88, 94, 98, 100/p, 102, 104, 105, 116/p, 117/p, 118/p, 123/p, 126/p, 127/p, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 232, 233, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 408, 409, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 533, 535, 536, 545, 546, 548, 549, 551, 556/p, 560, 561, 564, 565, 566, 567, 568, 572, 573, 579, 580, 581, 582, 589, 590;

F. 749 p.lle: 1, 2, 3, 4/p, 5, 6/p, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21/p, 24, 25, 26, 27, 28, 29/p, 30, 31/p, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 160, 161, 162/P, 163, 164, 165/P, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182/p, 183, 184, 198, 199, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,

J.M. 06.2021
lu

258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 313, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 332, 333, 334, 335;

F. 750 p.lle: 3, 4, 5, 8, 9/p, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 30, 31, 51, 66, 67, 82, 89, 91, 131, 135, 138, 141, 142, 143, 174, 177, 179, 446, 447, 448, 449, 528, 775, 776, 777, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 805, 806, 809, 810, 811, 812, 813, 818, 820, 827, 838, 839, 842, 843, 133/p, 20/p, 21/p, 22/p, 52/p, 524/p, 527/p, 529/p, 533/p, 819/P, 823/P, 824/P, 825/p, 826/p, 840/p, 844/p;

F. 752 (All. B) p.la: 15/p; **F. 752** (All. D) p.la: 91; **F. 752** (All. G) p.lle: 199, 231, 1467, 1468, 1472, 1473, 1474, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1887, 1888; **F. 752** (All. H) p.lle: 232, 1503, 1652, 1655, 1656, 1657, 2083, 2091, 2092, 2253, 2254, 2255/p, 2258, 2259, 2260/p, 2261/p, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 4150, 4151, 4152;

F. 754 p.lle: 66/p, 67/p, 83/p;

oltre ad ampliare la perimetrazione del Parco Agricolo, la variante comporta modifiche e integrazioni alle NTA del vigente PRG, per quanto concerne la disciplina d'uso del suolo nell'ambito dei "Parchi Agricoli" di cui all'art. 70, del "reticolo idrografico" di cui all'art. 71, delle "attività estrattive" di cui all'art. 73 e per ciò che riguarda la "Disciplina degli usi del suolo e degli impianti ammessi" nell'Agro Romano di cui all'art. 75;

in particolare le modifiche ed integrazioni alle NTA vigenti risultano come di seguito dettagliate:

- art. 70. Parchi Agricoli - alla lettera f) del comma 5 completare il paragrafo con:
"per favorire l'impiego di fertilizzanti biologici e in particolare la produzione di Compost di qualità a KM 0 tramite impiantistica non superiore alle 130 tonnellate annue di trattamento";
sostituire il comma 8 con: "Nelle aree dei Parchi Agricoli, non sono consentiti i seguenti usi e impianti: serre non stagionali con superficie maggiore di 2.000 mq; allevamenti intensivi; discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, discariche di inerti, se non finalizzate al ripristino ambientale; laghetti sportivi e artificiali, se non per funzioni anti-incendio; nuclei di servizi, di cui all'art. 80; aree attrezzate per il soggiorno autosufficiente, di cui all'art. 81, Impianti di gestione dei Rifiuti Urbani, Termovalorizzatori di ogni tipologia, Tmb, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano)";
- art. 71. Reticolo idrografico - introduzione del seguente comma 6:
"È vietato ogni impiego delle cave esistenti, a fine di conferimento e/o gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatta salva la riqualificazione con:
- materiali inerti;
- terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- recuperi ambientali R10 con sole terre e rocce da scavo CER170504 (come previsto da D.G.R. Lazio n. 34/2012) che in ogni caso dovranno essere compatibili con la specifica destinazione d'uso dei siti, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- discariche di soli rifiuti inerti in conformità a quanto previsto dall'art. 75 (tabella 1 punto A14) onde evitare infiltrazioni in falda e, più in generale, ai fini della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, idrografici e del sistema idrico".
- Art. 73. Attività estrattive: integrazione del comma 5 con il seguente capoverso:
"La riqualificazione delle cave, qualora richieda l'utilizzo di materiali provenienti da altri siti, può essere realizzata solo mediante il conferimento di:
- materiali inerti;
- terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- recuperi ambientali R10 con sole terre e rocce da scavo CER170504 (come previsto da D.G.R. Lazio n. 34/2012) che in ogni caso dovranno essere compatibili con la specifica destinazione d'uso dei siti, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
compatibili con il sito di destinazione.
- discariche di soli rifiuti inerti in conformità a quanto previsto dall'art. 75 (tabella 1 punto A14).

11.06.2021
lm

- Art. 75. Disciplina degli usi del suolo e degli impianti ammessi - nella tabella "Usi del suolo ed impianti ammessi nell'Agro Romano", al punto A16 – reti tecnologiche inserire nota (16) e al punto A17 – Impianti di produzione di energia elettrica aggiungere la nota n. (16):
 - esclusi Impianti di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, quali Termovalorizzatori, Tmb, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano);Integrazione del comma 2 con il seguente capoverso: esclusi Impianti di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, quali Termovalorizzatori, Tmb, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano);

con apposita nota, prot. QI 111866 del 10.06.2021, è stato richiesto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico di avviare le procedure finalizzate all'espressione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e della D.G.R.L. n. 2649/1999;

inoltre, prima della delibera di controdeduzione alle osservazioni e/o opposizioni eventualmente presentate avverso la presente delibera, sarà definita, la procedura prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte II "Norme in materia ambientale",

la variante urbanistica al PRG in oggetto è rappresentata negli elaborati cartografici, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

VARIANTE

- V.1a VARIANTE RETE ECOLOGICA (stralcio fg. 15-16) 1:10.000
- V.2a VARIANTE SU CTRN 2014 1:10.000
- V.3a VARIANTE alle NTA -

RELAZIONE TECNICO-URBANISTICA

- R1 Relazione -
- R1.1 Componenti interessate dalla variante alle N.T.A. 1:50.000
- R1.2 Componenti interessate dalla variante alle N.T.A. 1:50.00

ELABORATO CATASTALE

- C.1 Planimetria Catastale – particellare 1:5.000
- C.2 Planimetria Catastale – particellare 1:5.000
- C.3 Planimetria Catastale – particellare 1:5.000
- C.4 Planimetria Catastale – particellare 1:5.000;

le aree interessate dalla suddetta variante, come attestato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione Pianificazione Generale rep. n. 1560 del 23.10.2019, non sono gravate da usi civici;

preso atto che:

in data 18/10/21 il Direttore della Direzione Pianificazione Generale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazioni indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: Cinzia Esposito

in data 18/10/21, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell'art.28, comma 1, lettere i) e J) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta".

Il Direttore

F.to: Cinzia Esposito

11.06.2021
lu

in data 11/6/2021 ^{VICE} il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

^{VICE}
Il Direttore ~~RAGIONIERE GENERALE~~

MARCELLO CORSELLI
F.to: ~~Anna Guiducci~~

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per tutto quanto sopra premesso e considerato:

di adottare la variante urbanistica al PRG vigente all'elaborato prescrittivo "4. Rete Ecologica" scala 1:10.000, per l'ampliamento del Parco Agricolo Arrone Galeria ai sensi dell'art.10 della Legge n.1150/1942, rappresentata dai seguenti elaborati cartografici allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

VARIANTE

- V.1a VARIANTE RETE ECOLOGICA (stralcio fg. 15-16) 1:10.000
- V.2a VARIANTE SU CTRN 2014 1:10.000
- V.3a VARIANTE alle NTA -

RELAZIONE TECNICO-URBANISTICA

- R1 Relazione -
- R1.1 Componenti interessate dalla variante alle N.T.A. 1:50.000
- R1.2 Componenti interessate dalla variante alle N.T.A. 1:50.00

ELABORATO CATASTALE

- C.1 Planimetria Catastale – particellare 1:5.000
- C.2 Planimetria Catastale – particellare 1:5.000
- C.3 Planimetria Catastale – particellare 1:5.000
- C.4 Planimetria Catastale – particellare 1:5.000;

di adottare le modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli delle NTA del PRG vigenti, come di seguito dettagliate:

- art. 70. Parchi Agricoli - alla lettera f) del comma 5 completare il paragrafo con:
"per favorire l'impiego di fertilizzanti biologici e in particolare la produzione di Compost di qualità a KM 0 tramite impiantistica non superiore alle 130 tonnellate annue di trattamento";
sostituire il comma 8 con: "Nelle aree dei Parchi Agricoli, non sono consentiti i seguenti usi e impianti: serre non stagionali con superficie maggiore di 2.000 mq; allevamenti intensivi; discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, discariche di inerti, se non finalizzate al ripristino ambientale; laghetti sportivi e artificiali, se non per funzioni anti-incendio; nuclei di servizi, di cui all'art. 80; aree attrezzate per il soggiorno autosufficiente, di cui all'art. 81, Impianti di gestione dei Rifiuti Urbani, Termovalorizzatori di ogni tipologia, Tmb, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano)";
- art. 71. Reticolo idrografico - introduzione del seguente comma 6:
"È vietato ogni impiego delle cave esistenti, a fine di conferimento e/o gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatta salva la riqualificazione con:
- materiali inerti;
- terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- recuperi ambientali R10 con sole terre e rocce da scavo CER170504 (come previsto da D.G.R.Lazio n. 34/2012) che in ogni caso dovranno essere compatibili con la specifica destinazione

 11.06.2021
M

d'uso dei siti, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

- discariche di soli rifiuti inerti in conformità a quanto previsto dall'art. 75 (tabella 1 punto A14) onde evitare infiltrazioni in falda e, più in generale, ai fini della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, idrografici e del sistema idrico”.

• Art. 73. Attività estrattive: integrazione del comma 5 con il seguente capoverso:

“La riqualificazione delle cave, qualora richieda l'utilizzo di materiali provenienti da altri siti, può essere realizzata solo mediante il conferimento di:

- materiali inerti;

- terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;

- recuperi ambientali R10 con sole terre e rocce da scavo CER170504 (come previsto da D.G.R. Lazio n. 34/2012) che in ogni caso dovranno essere compatibili con la specifica destinazione d'uso dei siti, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

compatibili con il sito di destinazione.

- discariche di soli rifiuti inerti in conformità a quanto previsto dall'art. 75 (tabella 1 punto A14).

• Art. 75. Disciplina degli usi del suolo e degli impianti ammessi - nella tabella “Usi del suolo ed impianti ammessi nell'Agro Romano”, al punto A16 – reti tecnologiche inserire nota (16) e al punto A17 – Impianti di produzione di energia elettrica aggiungere la nota n. (16):

- esclusi Impianti di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, quali Termovalorizzatori, Tmb, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano);

Integrazione del comma 2 con il seguente capoverso: esclusi Impianti di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, quali Termovalorizzatori, Tmb, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano);

Infine l'Assemblea Capitolina, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara
..... immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

11.06.2021
Lu